|  |  |
| --- | --- |
| stemma1 | COMUNE BORGO A MOZZANOProvincia di LuccaSERVIZIO N. 2 – SERVIZI ALLA PERSONA |

**Bando di concorso per l’assegnazione di contributi in favore di privati cittadini ad integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2018**

Indetto ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 431 del 04/12/1998 (come modificato dal D.L. 13/09/2014 n. 240 convertito dalla L. 12/11/2004 n. 269), del D.M. LL.PP. 7/06/1999, delle deliberazioni G.R.T. n. 265 del 06/04/2009, n. 228 del 06/03/2018 e della determinazione dirigenziale n. 878 del 15.06.2018.

***LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2 – SERVIZI ALLA PERSONA***

Rende noto

che a partire **dal giorno 15 giugno 2018** fino **alle ore 13.00 del giorno 31 luglio 2018** compreso, e quindi per 47 giorni consecutivi sono aperti i termini del Bando di concorso per l’assegnazione di contributi in conto-affitto ai sensi e per gli effetti della L. 431/98 e successive modifiche e integrazioni. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018, da erogare nell’anno 2019, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione dalla giunta regionale della Toscana.

**Art. 1**

**Requisiti**

**A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando (15 giugno 2018) sono in possesso dei seguenti requisiti:**

**1.** residenza anagrafica nel Comune di Borgo a Mozzano, nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

**2.** essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

**3.** se cittadino di altro Stato non aderente all’Unione Europea, essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, **di validità almeno biennale** e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato di lavoro autonomo (art. 40 D. Lgs. 286/1998 e s.m.i.) ed in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, come previsto dall’art.11 L. 133/2008;

**4.** essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro;

**5.** non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);

**6.** non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili) come indicato dall’art. 1 comma 2 L. 431/98;

**7.** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero;

**8. *per i cittadini extracomunitari si richiede certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato Estero attestante il non possesso e l’eventuale non disponibilità dei beni immobili per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana entro il 14 SETTEMBRE 2018, ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.P.R. n.445/2000***;

**9.** non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa (ex lettera e dell’Allegato A del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 che modifica la Tabella A della L.R. 96/96), ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

**10.** non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio locato, ivi compresa la sublocazione anche temporanea, né averlo adibito ad attività illecite;

**11.** possiedano certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a **€ 28.470,83**;

**12.** per essere inseriti nella ***fascia A***, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE deve essere uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2018, ossia **€ 13.192,92,** mentre l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non può essere inferiore al 14%;

**13.** per essere inseriti nella ***fascia B***, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE deve essere compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2018, ossia **€ 13.192,92**, e l’importo di **€ 28.470,83**, mentre l’incidenza del canone sul valore ISE non può essere inferiore al 24%.

Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a **€ 16.500,00** (limite per l’accesso all’E.R.P. determinato con L.R.T. 41 del 31.03.2015 – (Alleg. A art. 2 c. c).

I valori ISE/ISEE devono essere riferiti alla situazione economica **dell’anno 2016.**

Le soglie indicate relativamente alla fascia “B” per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati;

**14.** il contributo statale, regionale e comunale previsto all’art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compreso i contributi previsti dalla Delibera GR 1088/2011 relativi alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità. **La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere auto certificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso;**

**14.1** l’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie;

**14.2** l’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio;

**14.3** E’ causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell’alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell’alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l’effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all’interno dell’anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

**Art. 2**

**Reddito e canone di locazione di riferimento**

**1.** la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda secondo le disposizioni del DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

2. per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;

**3**. in caso di ISE pari a zero oppure inferiore al canone di locazione, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico che possono derivare da un’assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino dalla dichiarazione ISE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici), nella domanda dovrà indicare le specifiche generalità di chi presta l’aiuto (nome, cognome, codice fiscale), modalità/finalità e quantificazione dell’aiuto. Nel caso in cui il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti o associazioni dovrà indicare i dati dell’ente/associazione (denominazione, recapito, referente associazione). Per altre tipologie di fonti di sostentamento non risultanti nella dichiarazione ISE e non rientranti negli esempi sopraelencati, il richiedente dovrà descrivere in modo adeguatamente dettagliato quanto corrispondente alla propria situazione economica;

**4.** il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;

**5.** sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;

**6.** in caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

**Art. 3**

**Nucleo familiare e superficie dell’alloggio**

Il nucleo familiare del richiedente si intende costituito secondo quanto stabilito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, unitamente a quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone rientranti nelle categorie sotto indicate, componenti il nucleo del richiedente alla data di pubblicazione del bando:

- ultra sessantacinquenni;

- soggetti disabili *(soggetti aventi invalidità di qualsiasi genere comportanti una diminuzione*

*permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi);*

*-* minori *(soggetti di età inferiore ad anni 18);*

 In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare risulti lo stato civile “ignoto” è indispensabile regolarizzare tale condizione presso il servizio anagrafe del comune, entro il 31 gennaio 2018, termine oltre il quale, il contributo non potrà essere concesso.

Con riferimento all’alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:

- i mq. calcolati con la regola della Tariffa Igiene Ambientale o TIA*.*

**Art. 4**

**Determinazione della situazione economica**

La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere certificata mediante la produzione di certificazione ISE/ISEE in corso di validità, secondo le disposizioni della normativa DPCM n.159 del 05/12/2013. Qualora nel corso dell’istruttoria venga rilevato:

a) una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa da quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE prodotta;

b) la certificazione ISE/ISEE prodotta, pur non essendo formalmente scaduta, non faccia riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

***il Comune provvederà a richiedere certificazione ISE/ISEE aggiornata dando, un termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della raccomandata A.R. In mancanza della presentazione nei termini di quanto sopra, la domanda non sarà accolta per presentazione di certificazione ISE/ISEE non rispondente a quanto previsto al presente punto.***

**Art. 5**

 **Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere, ove previsto, all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.7. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445/2000.

**Art. 6**

 **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda, redatta su apposito modello da ritirarsi presso l’Ufficio Casa o presso l’Ufficio Urp del Comune dovrà essere sottoscritta dal richiedente sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e quindi presentata direttamente all’Ufficio Casa o spedita a mezzo raccomandata AR, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, **entro le ore 13.00 del giorno 31 luglio 2018**.

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare. Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l’ultima domanda presentata.

**2**. La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3. La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata; pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione.

**3**. I documenti obbligatori, da allegare scansionati alla domanda al momento della sua presentazione, sono:

- **copia fotostatica** del documento valido di riconoscimento del richiedente;

- **copia integrale** del contratto di locazione regolarmente registrato;

- **copia dell’attestazione** del pagamento annuale dell’Imposta di Registro. In alternativa alla copia dell’attestazione del pagamento dell’Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell’alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione.

 - **copia** del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno se il cittadino è extracomunitario o apolide. Se il cittadino extracomunitario o apolide è soggiornante in Italia da 10 anni o in Toscana da 5 anni, dovrà elencare tutti i Comuni di residenza ai sensi dell’art. 1 punto 3. del presente bando. Non è necessaria l’elencazione per chi risiede ininterrottamente nel Comune di Borgo a Mozzano da almeno 5 anni;

- **documentazione** attestante le fonti di sostentamento economico, previste dall’art. 2 punto 3 del presente bando, dei nuclei familiari con ISE uguale a zero o con ISE inferiore al canone annuo di locazione;

- **documentazione** che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su abitazione ubicata in Italia, attesti che la persona che vi risiede è titolare di diritto reale pro-quota sulla stessa abitazione nel caso previsto al punto 4.1 dell’art. 1 del presente bando;

- **certificazione** delle autorità competenti del Paese di origine oppure del consolato o dell’ambasciata del Paese di origine, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese, nei casi previsti dall’art. 1 punto 8 del presente bando per i cittadini stranieri.

**Art. 7**

**Graduatorie e ricorsi**

**1**. Il Comune provvede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando; successivamente procederà alle stesure delle graduatorie provvisoria e definitiva degli ammessi e degli elenchi provvisori e definitivi degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti sono iscritti nelle graduatorie, distinti in fascia “A” e fascia “B” (art. 1 punti 11-12-13 del presente bando), sulla base delle diverse percentuali (in ordine decrescente) di incidenza canone/valore ISE, ed in caso di parità di incidenza, avranno la precedenza le richieste che a cui sarà stato eventualmente assegnato il punteggio in base alle priorità indicate al successivo punto 2. del presente articolo.

Si precisa che in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio per via informatica.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, saranno arrotondate per difetto all’unità inferiore e per eccesso all’unità superiore secondo le regole fiscali.

I concorrenti ammessi ed esclusi saranno identificati con numero di protocollo nelle rispettive graduatorie ed elenchi.

**2**. Ai richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una o più delle seguenti tre condizioni di priorità sarà attribuito n. 1 (uno) punto per ogni condizione:

- presenza di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;

- presenza di soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);

- nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

I punteggi delle tre condizioni sono cumulabili; pertanto potranno essere attribuiti massimo tre punti.

**3**. Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all’adozione della graduatoria provvisoria. - E’ possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, indirizzandolo all’Ufficio Casa.

- Dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione comunale di cui all’art. 8 della L.R.T. 20/12/1996 n. 96 e s.m.i. approva la graduatoria definitiva.

- La graduatoria definitiva sarà inviata alla Regione Toscana che trasferirà ai Comuni le risorse con le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009 e s.m.i.

**Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Borgo a Mozzano NON INOLTRERÀ’ comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio e disponibili presso l’Ufficio Casa. Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito Internet del Comune di Borgo a Mozzano.**

La graduatoria ha validità per l’anno **2018**.

**Art. 8**

**Entità del contributo**

**1.** Il pagamento dei contributi avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili con il seguente ordine di priorità:

1) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;

2) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

**2.** Il contributo massimo (di seguito “contributo teorico”) è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

a) per la fascia “A” di cui all’art. 1 punto 8. del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) per la fascia “B” di cui all’art. 1 punto 8. del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi (le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).

**3.** Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse.

L’erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.

Inoltre è facoltà del Comune non destinare risorse alla fascia “B”.

La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto.

L’entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo decorre dal **1° gennaio 2018** o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva.

**Art. 9**

**Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione - Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse comunali e Modalità di liquidazione del contributo**

I termini, le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle risorse ai comuni avverrà nei tempi e modi che saranno indicati dalla Regione Toscana. Le risorse proprie dell’Amministrazione Comunale saranno rese disponibili una volta che la Regione Toscana avrà comunicato l’esito definitivo del trasferimento delle risorse assegnate al Comune. Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto secondo l’ordine della graduatoria definitiva.

*E’ fatto riserva di poter modificare la graduatoria nei casi di:*

*1) Accertata mancanza, da parte dell’Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione nella graduatoria definitiva e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;*

*2) Accertati errori di calcolo, da parte dell’Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;*

*3) Accertato dalle ricevute di pagamento presentate, un canone inferiore a quanto dichiarato, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.*

**Il canone pagato in misura superiore non dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.**

***E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo art.11 del presente bando.***

**L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate**.

In presenza di condizioni di morosità, il contributo, destinato al conduttore, può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, previa dichiarazione sottoscritta anche dal locatore così come previsto dall’art.11 comma 3 della L. 431/98 e s.m.i.

**Gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2019 la seguente documentazione all’ufficio Casa del Comune di Borgo a Mozzano:**

- attestazione di pagamento del canone di locazione rilasciata dal proprietario dell’immobile oggetto di locazione;

- fotocopia delle ricevute di pagamento del canone di affitto debitamente compilate, (con apposta su ciascuna di esse la marca da bollo di € 2,00);

- fotocopia dei bonifici bancari attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione riferito all’anno **2018**, indicando nella causale il mese di riferimento.

**Orari di apertura Ufficio Casa:**

**Martedì**

**Martedì ore 9:00 – 13:00 e 14:30 – 17:30;**

**Venerdì ore 9:00 – 13:00.**

**In assenza di presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2019 il contributo non potrà essere erogato.**

**L’Amministrazione Comunale non inoltrerà ai beneficiari alcuna comunicazione riguardo il pagamento del contributo spettante**.

**Art. 10**

**Casi Particolari**

1. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nella suddetta graduatoria. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio. Per data di disponibilità dell’alloggio è da intendersi quella della consegna chiavi.

***I requisiti e le condizioni suddette devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. La condizione di cui al successivo punto 2 sarà opportunamente valutata al momento della liquidazione del contributo.***

2. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute di pagamento, regolarmente quietanzate dal locatore, attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere effettuata entro il termine perentorio di **giorni 20 (venti)** decorrenti dalla data di decesso del beneficiario. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese.

3. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

**Art. 11**

**Autocertificazione, controlli e sanzioni**

Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. Ai sensi di quanto disposto dall’art.1, punto 1.3, dell’allegato “A” alla Deliberazione di Giunta Regionale n.265/2009, gli elenchi degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 196/2003, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

**Art.12**

**Esclusione**

Pena l’esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovrà risultare il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

**Art. 13**

**Informativa in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Borgo a Mozzano. I dati personali e le “categorie particolari di dati personali” richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente Bando e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

 Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo a Mozzano.

**Art. 14**

**Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle specifiche norme nazionali e regionali. Il presente bando è conforme a quanto indicato dalla Regione Toscana con proprie Deliberazioni G.R. n.265/2009 e n.228/2018.

Borgo a Mozzano, lì 15.06.2018

 LA RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

 Dott.ssa Marcella Cappelli